



Incarto n.
12.2019.149

Lugano
15 ottobre 2020/rg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani

vicecancelliere: Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.202 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 - promossa con petizione 31 agosto 2015 da

AO 1
rappr. dall'avv. dott. PA 2

contro

AP 1
rappr. dallo studio legale PA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 e di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2015;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 2 agosto 2019, ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010;

appellante la convenuta, con appello 16 settembre 2019, con cui ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con risposta 29 ottobre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;

viste la replica spontanea 12 novembre 2019 della convenuta e la duplice spontanea 22 novembre 2019 dell'attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 6 agosto 2009 la società italiana C _____ SpA (e, in forma abbreviata, _____ SpA), rappresentata dall'allora presidente del consiglio d'amministrazione _____ V _____, ha aperto presso la succursale _____ di B _____ D _____ SA la relazione bancaria n. _____, sottoscrivendo in particolare, oltre al contratto di apertura di un conto e di un deposito (cfr. doc. C), un atto generale di pegno, con il quale, per garantire tutti i crediti presenti e futuri della banca nei confronti di "sé stessa" derivanti da relazioni d'affari, qualsiasi fosse la loro natura giuridica (conti-corrente, cambiali, esecuzioni di ordini di borsa, eccetera), o di tutte le altre cause, ha dichiarato di costituire un diritto di pegno su tutti i suoi averi presso di essa e su tutte le sue pretese nei confronti della banca stessa (doc. D).
L'8 ottobre 2009 _____ J _____, direttore della succursale _____ di D _____ SA - nuova ragione sociale di B _____ D _____ SA (cfr. doc. B) - si è recato presso la sede _____ di C _____ SpA e ha fatto firmare tra le altre cose a quest'ultima, rappresentata a quel momento dall'amministratore delegato _____ P _____ e in presenza del vicepresidente del consiglio d'amministrazione _____ C _____, un nuovo atto generale di pegno, identico a quello precedente, tranne per quanto riguardava la persona nei confronti della quale dovevano essere garantiti tutti i crediti presenti e futuri della banca, entità che, inizialmente lasciata in bianco, è poi stata completata a _____ dalla banca con l'indicazione "S _____ SA" (doc. E), società riconducibile a _____ Ca _____.
Il 18 novembre 2010 (doc. I), preso atto che S _____ SA non aveva restituito un anticipo fisso di EUR 2'000'000.- e gli interessi di EUR 24'384.72 maturati al 30 agosto 2010 (doc. F), D _____ SA, in forza dell'atto di pegno di cui al doc. E, ha provveduto ad addebitare sul conto di C _____ SpA EUR 2'020'184.81, pari all'esposizione negativa di quella società ancora risultante in data 15 novembre 2010.

2. Con petizione 31 agosto 2015 AO 1 - nuova denominazione sociale di C _____ SpA (cfr. doc. 2 e doc. 1 allegato alla duplice spontanea all'appello) -, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 - che aveva ripreso per fusione gli attivi e i passivi di D _____ SA (cfr. doc. B) - , per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 e di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2015. Essa ha in sostanza contestato che il suo conto potesse essere addebitato in virtù dell'atto di pegno

di cui al doc. E ed ha preteso la rifusione delle spese legali preprozessuali nel frattempo assunte.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

- 3.** Esperita l'istruttoria, che tra le altre cose ha comportato il richiamo dell'incanto penale n. _____ avviato contro _____ J _____ (i cui atti istruttori saranno di seguito menzionati con il termine doc. AI), e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 2 agosto 2019, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 40'736.50 a carico dell'attrice per CHF 2'036.50 e per CHF 38'700.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 60'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto fondata solo la pretesa attorea volta al riaccredito di quanto addebitato il 18 novembre 2010.
- 4.** Con l'appello 16 settembre 2019 che qui ci occupa, avverso dall'attrice con risposta 29 ottobre 2019 (alla quale hanno fatto seguito la replica spontanea 12 novembre 2019 e la duplice spontanea 22 novembre 2019), la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche sull'unica posizione ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
- 5.** Il Pretore aggiunto ha preliminarmente osservato che i nuovi fatti allegati dalla convenuta in sede conclusionale, relativi all'esito dell'azione di responsabilità avviata in Italia dall'attrice tra gli altri contro i suoi organi, erano inammissibili giusta l'art. 229 cpv. 1 CPC, siccome non adottati entro 10 giorni dalla loro scoperta, avvenuta 5 mesi prima, in occasione dell'intimazione del verbale dell'audizione testimoniale per rogatoria di _____ P _____.
- Ciò premesso, egli ha evidenziato che nel caso di specie la pretesa dell'attrice volta alla restituzione dei suoi averi presso la convenuta, fondata sul contratto di conto corrente stipulato tra le parti, non era in sé contestata dalla controparte, e che in buona sostanza si trattava di stabilire se la convenuta avesse potuto opporre validamente il suo asserito diritto di pegno dedotto dal doc. E. Atteso che a detta dell'attrice quest'ultimo atto di pegno, firmato in bianco, avrebbe dovuto essere completato con il suo nome mentre che per la convenuta la sua completazione con l'indicazione S _____ SA era conforme alle intenzioni delle parti, e che dunque le loro opinioni divergevano su un elemento essenziale del contratto di pegno, ossia sulla designazione dei crediti garantiti e meglio sul debitore di tali crediti, egli, sulla base di un'interpretazione soggettiva e oggettiva della pattuizione ed in particolare alla luce delle testimonianze di _____ P _____ (verbale 19 settembre 2017 p. 2) e _____ C _____ (doc. AI 53 p. 5 e 7 e doc. AI 146 p. 5 e 7), che oltretutto avevano smentito l'opposta tesi della convenuta, suffragata dal teste _____ J _____ (verbale 14 febbraio 2017 p. 3), ha ritenuto che la reale volontà dell'attrice fosse proprio quella da lei ora proposta e pertanto fosse

divergente da quella della convenuta. Ne ha così concluso, in diritto, che tra le parti non si era perfezionato alcun contratto di pegno in virtù del quale l'attrice fosse tenuta a garantire i crediti della convenuta nei confronti di S _____ SA, sicché all'incontestata pretesa dell'attrice, di EUR 2'020'184.81 oltre interessi, non poteva essere opposto alcun valido diritto di pegno.

6. In questa sede la convenuta ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di non aver preso in considerazione alcune circostanze, segnatamente le conclusioni del Procuratore Pubblico contenute nel decreto di abbandono nei confronti di _____ J _____ (doc. 7), l'azione civile presentata in Italia dall'attrice contro di lei e nei confronti di E _____ SA, _____ J _____, _____ Ca _____, _____ P _____ e S _____ C _____ (doc. 3 e 3bis), il contenuto degli scambi di posta elettronica e le accertate relazioni personali tra J _____, S _____ C _____ e G _____ Ca _____ (doc. 8-10), il traffico dei pagamenti intervenuto nel periodo tipico tra l'attrice e S _____ SA, nonché di aver escluso a priori la rilevanza della testimonianza di J _____ J _____, e con ciò di non aver motivato in modo sufficiente la sentenza, violando dunque il suo diritto di essere sentita.

6.1. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all'art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare all'autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l'hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l'autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

6.2. Nel caso concreto è incontestabile che l'invero assai succinta motivazione della decisione pretorile riassunta sopra (giusta o sbagliata che sia) era chiara e precisa e in tal modo permetteva alla convenuta di capire perché la pretesa attorea qui ancora in discussione era stata ammessa e con ciò di presentare, come ha poi fatto, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La doglianza ricorsuale è di conseguenza infondata.

Ma quand'anche, per ipotesi, si volesse confermare, per le ragioni evocate dalla convenuta, la carente motivazione del giudizio pretorile, si osserva che quest'ultima parte non ha comunque preteso che quella decisione dovesse essere annullata e completata su quei temi, essa avendo piuttosto preteso, almeno implicitamente, che quelle circostanze fossero però prese in considerazione in seconda sede (cfr. per analogia II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 26 marzo 2012 inc. n. 12.2010.71), esame a cui si procederà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. L'assunto del giudice di prime cure, secondo cui i nuovi fatti allegati dalla convenuta con le conclusioni, relativi all'esito dell'azione di responsabilità avviata in Italia dall'attrice tra gli altri contro i suoi organi e conclusasi per quanto riguardava la pretesa di EUR 2'020'184.81 qui in esame con un rimborso a suo favore di oltre EUR 1'000'000.-, sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CPC siccome non adottati entro 10 giorni dalla loro scoperta, non può essere condiviso. L'esistenza dell'azione di responsabilità avviata in Italia dall'attrice tra gli altri contro i suoi amministratori e, in solido, contro la stessa convenuta (in seguito dimessa dalla lite per incompetenza per territorio, cfr. doc. 6), con il conseguente rischio di *“un ipotetico riconoscimento all'attrice del doppio del danno vantato, nella denegata ipotesi, benché remota, di accoglimento delle pretese in entrambi i procedimenti”*, era in effetti già stata evocata negli allegati preliminari (risposta p. 3 seg.), sicché non si può ritenere che l'esito di quell'azione, comunicato dal teste _____ P _____, e poi riportato nell'allegato conclusivo della convenuta, ossia il rimborso a favore dell'attrice di oltre EUR 1'000'000.-, costituisca un fatto nuovo tale da non poter essere considerato ai sensi dell'art. 229 CPC (TREZZINI, Commentario pratico al CPC, 2^a ed., n. 36 ad art. 229; TF 4A_375/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 5.1.3 e 5.2.3, 4A_567/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 4.4.2).

L'ammissibilità della circostanza relativa all'avvenuto rimborso a favore dell'attrice da parte di un debitore solidale della convenuta di un importo superiore a EUR 1'000'000.-, che così ne risulta, da limitarsi qui, in assenza di migliori indicazioni da parte sua, alla somma di EUR 1'000'000.-, fa sì che limitatamente a quest'ultima la petizione doveva e deve essere considerata priva d'oggetto. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il successivo pagamento, ad opera della parte convenuta o di un debitore solidale, della pretesa azionata nei suoi confronti fa di principio sì che la relativa causa divenga priva d'oggetto (LEUMANN/LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3^a ed., n. 4 ad art. 242; KRIECH, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2^a ed., n. 4 ad art. 242; KILLIAS, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 242 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2^a ed., n. 1 art. 242; TREZZINI, op. cit., n. 7a ad art. 242; VERDA CHIOCCHETTI, Commentario pratico al CPC, 2^a ed., n. 74 delle osservazioni preliminari agli art. 308-334; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2^a ed., § 23 n. 32; FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3^a ed., n. 11a ad § 188 ZPO/ZH; DTF 91 II 146 consid. 1; TF 4C.244/2003 del 23 aprile 2004 consid. 1, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3, 4A_389/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 2.2; Il CCA 17 luglio 2019 inc. n. 12.2018.16).

8. Come rilevato nella decisione impugnata, la fondatezza della pretesa dell'attrice, di EUR 2'020'184.81 oltre interessi, volta alla restituzione dei suoi averi presso la convenuta, dipende in larga misura dalla validità e dall'efficacia del diritto di pegno di cui al doc. E, rispettivamente dalla correttezza della sua escussione, ritenuto

che solo in tali ipotesi quell'atto di pegno sarebbe stato di principio idoneo ad estinguere per compensazione la sua pretesa (DTF 142 III 746 consid. 2).

8.1. Nella risposta all'appello l'attrice ha ribadito che l'atto di pegno di cui al doc. E, nel caso in cui la sua completazione da parte della convenuta fosse stata conforme alle sue intenzioni / istruzioni (questione che verrà esaminata più avanti, cfr. consid. 8.2), sarebbe stato in ogni caso nullo o inefficace, rispettivamente non avrebbe potuto essere escusso, per le seguenti quattro ragioni.

8.1.1. L'attrice ha innanzitutto sostenuto che quell'atto di pegno, pacificamente firmato in bianco, senza cioè l'indicazione della persona nei confronti della quale dovevano essere garantiti i crediti della convenuta, sarebbe già stato nullo per vizio di forma in quanto non tutti gli elementi essenziali erano stati in tal modo formalizzati per scritto, come invece previsto dall'art. 900 cpv. 1 e 3 CC. La tesi non può essere condivisa. Per la dottrina maggioritaria, in effetti, chi è disposto a firmare un atto in bianco con la consapevolezza che sarà completato dalla controparte conferisce implicitamente a quest'ultima la facoltà di agire in tal modo, per cui non può in seguito lamentarsi del fatto che lo stesso non presenti tutti gli elementi di forma prescritti dalla legge (MÜLLER, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 13 CO).

8.1.2. L'attrice ha aggiunto che l'atto di pegno sarebbe stato parimenti nullo siccome era volto a garantire *"tutti i crediti presenti e futuri della banca nei confronti"* del debitore S _____ SA *"derivanti da relazioni d'affari, qualsiasi sia la loro natura giuridica (conti-corrente, cambiali, esecuzioni di ordini di borsa, eccetera), o di tutte le altre cause"*, ossia crediti non sufficientemente determinabili o prevedibili ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CC. Il rilievo è infondato. Il Tribunale federale, pur avendo ritenuto di principio contraria all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del debitore, ha in effetti precisato che era però valida una clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (DTF 142 III 746 consid. 2.3). Nel caso di specie si è verificata per l'appunto quest'ultima eventualità, essendo incontestabile che la pretesa a fronte della quale era stata escussa la garanzia, ossia il credito, inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi divenuto di EUR 2'000'000.- (cfr. doc. Al 111 all. 4), concesso al debitore S _____ SA, rientrava senz'altro nei crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno.

8.1.3. L'attrice ha quindi evidenziato che l'atto di pegno non sarebbe stato vincolante per lei poiché era stato sottoscritto da una persona, il suo amministratore delegato _____ P _____, che non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza. A torto.

Nonostante dalla visura storica relativa all'attrice allestita il 9 giugno 2009 (doc. 5), consegnata a suo tempo alla convenuta, risulti effettivamente che da quella data _____ P _____ non sarebbe stato autorizzato a sottoscrivere un atto di pegno a favore di terzi per un importo illimitato sugli averi bancari della società che erano allora di EUR 13'000'000.-, essendogli stato conferito solo *"ogni e più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione sino ad un massimo di EUR 3'000'000.- per ogni singola operazione"*, sta di fatto che il 6 agosto 2009 l'allora presidente del consiglio d'amministrazione _____ V _____ aveva sottoscritto a favore di costui il formulario denominato *"procura, estensione dei poteri, elenco delle persone autorizzate"* (doc. 12), che nei confronti della convenuta lo autorizzava tra le altre cose *"ad effettuare qualsiasi ... garanzia"* e in ogni caso *"a fare tutto ciò che gli sembrerà utile e necessario, come se fosse lui il cliente della banca"*.

8.1.4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo assunto dell'attrice, secondo cui quell'atto di pegno non avrebbe più potuto essere escusso, essendo stato da lei revocato con lettera 9 settembre 2010 (doc. G) in applicazione della clausola n. 22 delle condizioni generali annesse al doc. C, secondo cui *"salvo convenzione contraria, le parti si riservano il diritto di risolvere le loro relazioni d'affari con effetto immediato e, in particolare, di esigere il rimborso immediato di tutti i crediti e, per la banca, di annullare i crediti in corso e promessi"*. In realtà, in base alla clausola n. 1 delle medesime condizioni generali, secondo cui *"rimangono riservate le convenzioni speciali concluse tra la banca e i clienti così come per alcuni tipi di operazioni i regolamenti speciali emanati dalla banca e le usanze in vigore nell'ambito bancario in Svizzera"*, quella clausola non risulta applicabile a un eventuale contratto di pegno, tanto più che nel relativo atto era stato esplicitamente stabilito che *"i poteri conferiti alla banca dal presente atto ... sono considerati come conferiti irrevocabilmente alla banca"* (doc. D e E).

8.2. Ciò posto, si tratta di esaminare se l'atto di pegno di cui al doc. E, che - come detto - era stato firmato l'8 ottobre 2009 a _____ in bianco (per usuali motivi di riservatezza, trattandosi di un documento contrattuale che avrebbe poi dovuto passare la frontiera) dall'amministratore delegato dell'attrice _____ P _____, in presenza del vicepresidente del consiglio d'amministrazione dell'attrice _____ C _____ e del direttore della succursale _____ della convenuta _____ J _____, avrebbe poi dovuto essere completato dalla banca indicando, come preteso dalla convenuta, il nome di S _____ SA, oppure, come preteso dall'attrice, indicando il proprio nome, in altre parole se a quel momento _____ P _____ (poco importa invece, su questo tema, l'eventuale conoscenza dei fatti da parte di _____ C _____, che in effetti, pur essendo stato allora presente, non era il firmatario del documento) intendesse fornire una nuova garanzia a favore di terzi oppure intendesse solo aggiornare il doc. D, fermo restando che nel primo caso quell'atto di pegno, senz'altro valido, sarebbe idoneo a estinguere per compensazione la pretesa attorea, mentre che nel secondo l'attrice, confrontata anche

in tale evenienza con un atto di pegno valido e in sé atto a estinguere per compensazione la sua pretesa, potrebbe tuttavia esigere dalla convenuta, che lo aveva poi completato contrariamente alle sue intenzioni / istruzioni e si era poi prevalsa di una tale completazione, il risarcimento del danno che le era in tal modo derivato (DTF 88 II 422 consid. 2d; MÜLLER, op. cit., n. 65 ad art. 13 CO).

8.2.1. Come si vedrà qui di seguito, l'aspetto fattuale dev'essere risolto a favore dell'attrice, e ciò non solo in quanto la versione secondo cui _____ P _____ intendeva solo aggiornare il doc. D risultava assai più convincente di quella secondo cui egli avrebbe inteso fornire una nuova garanzia a favore di terzi, ma anche per il fatto che nel caso in cui nessuna delle versioni delle parti fosse risultata preferibile si sarebbe dovuto decidere a sfavore della parte a cui incombeva l'onere della prova di aver completato l'atto conformemente alle intenzioni / istruzioni dell'attrice, e dunque in concreto a sfavore della convenuta (cfr. per analogia, sull'onere della prova circa l'esistenza e il contenuto di un'istruzione del cliente poi eseguita dalla banca, TF 4C.357/2000 dell'8 maggio 2001 consid. 3 pubbl. in: SJ 2001 p. 583; Il CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46, 11 dicembre 2018 inc. n. 12.2017.74).

8.2.1.1. Premesso che le testimonianze rese sul tema da una parte da _____ P _____ (e da _____ C _____, sia pure solo in sede penale), che confermavano la tesi dell'attrice, e dall'altra da J _____ J _____, che invece confermava la tesi della convenuta, erano sostanzialmente di tenore opposto e con ciò si elidevano reciprocamente, è necessario soffermarsi sulle ulteriori circostanze risultanti dall'istruttoria.

8.2.1.2. A sostegno della propria versione dei fatti la convenuta si è limitata ad evidenziare le seguenti circostanze indiziarie, in realtà non particolarmente significative:

a) La convenuta ha innanzitutto rilevato che l'8 ottobre 2009, dopo solo due mesi dalla sottoscrizione dell'atto di pegno di cui al doc. D da parte di _____ V _____, non sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo identico documento. La circostanza, pur costituendo un indizio a suo favore, non ha tuttavia una grande valenza, visto che l'attrice ha obiettato in modo plausibile che la sottoscrizione di un nuovo identico atto di pegno sarebbe stata richiesta da _____ J _____ a M _____ P _____ per il fatto, non contestato ed anzi riconosciuto dallo stesso _____ J _____ (cfr. e-mail 9 ottobre 2009 nel plico doc. Al 111 all. 4), che dal settembre 2009 _____ V _____ non era più il presidente del consiglio di amministrazione dell'attrice e non aveva più i poteri operativi e di rappresentanza di cui disponeva nell'agosto precedente, che frattanto neppure erano ancora stati assegnati al nuovo presidente del consiglio di amministrazione _____ A _____.

b) La convenuta ha in seguito evidenziato che il procedimento penale promosso nei confronti di _____ J _____ per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, si era concluso il 3 ottobre 2014 con un decreto di abbandono (doc. 7), il che costituiva a sua volta un indizio della bontà della propria versione. La circostanza non è in realtà tale da migliorare la posizione della convenuta già per il fatto che in tal modo non è stato ancora confermato che quanto dichiarato da _____ J _____ corrispondeva al vero. La dottrina e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto modo di stabilire che un giudizio di non luogo a procedere rispettivamente di reiezione dell'istanza di promozione dell'accusa non è di per sé vincolante per il giudice civile (cfr. BREHM, Berner Kommentar, 4^a ed., n. 14 segg. ad art. 53 CO; Il CCA 11 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14, 9 giugno 2016 inc. n. 12.2015.50).

c) La convenuta si è quindi prevalsa del fatto che l'attrice, contraddicendo quanto da lei stessa sostenuto in questa causa, nell'ambito dell'azione civile promossa in Italia il 4 aprile 2012 di cui si è detto (doc. 3) avrebbe rimproverato tra gli altri proprio a _____ P _____ un comportamento illecito in occasione della sottoscrizione dell'atto di pegno qui litigioso. L'osservazione non tiene in realtà conto del fatto che in quel procedimento l'attrice era partita dal presupposto, qui pacificamente smentito dalla stessa convenuta, che _____ P _____ non avesse sottoscritto l'atto di pegno in bianco ma quando lo stesso già riportava il nome di S _____ SA (cfr. doc. 3 p. 29). Ma nemmeno il fatto che quel procedimento si sia concluso transattivamente con un risarcimento di oltre EUR 1'000'000.- a favore dell'attrice versato da una non meglio precisata compagnia di assicurazione migliora poi la posizione della convenuta, da una parte in quanto non sono noti i termini della transazione e dall'altra siccome nemmeno è dato di sapere per conto di chi quella compagnia d'assicurazione era concretamente intervenuta.

d) La convenuta ha aggiunto che l'esistenza di una garanzia dell'attrice a favore di S _____ SA era stata confermata dal traffico dei pagamenti intervenuto nel periodo topico tra quelle due società ed in particolare dal versamento della seconda alla prima, il 16 ottobre 2009, di una somma di EUR 40'000.- a titolo di "*commissione di garanzia*". È vero il contrario. L'istruttoria, pur avendo confermato quel versamento (cfr. doc. M), ha in effetti pure permesso di accertare che il 23 novembre 2009 lo stesso era stato ritornato alla seconda con la dicitura "*storno commissione per garanzia*" (cfr. doc. M).

e) La convenuta ha infine osservato che la sua versione avrebbe pure trovato conferma nel contenuto degli scambi di posta elettronica tra _____ J _____, _____ C _____ e _____ Ca _____ (doc. 8-10). Non è così. In realtà da quei documenti non si evince nulla a proposito dell'atto di pegno in questione, che era poi stato utilizzato per garantire un credito a favore di S _____ SA inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi aumentato a EUR 2'000'000.- (cfr. doc. Al 111 all. 4). Quei documenti non attestano neppure che _____

P _____, che non ne era né il mittente né il destinatario, fosse a suo tempo a conoscenza che beneficiaria dello stesso sarebbe stata quella società. Il fatto che il 17 febbraio 2010 _____ J _____ avesse scritto a _____ C _____ che era necessario rinnovare un credito di EUR 2'000'000.- di _____ Ca _____ "garantito da te" e abbia con ciò chiesto di far pressione a _____ Ca _____ per il pagamento di EUR 50'000.- di interessi ottenendo come risposta un "me ne occupo" (doc. 10), rispettivamente che il 22 aprile 2010 _____ C _____ abbia spontaneamente fornito alla convenuta una garanzia personale di EUR 2'000'000.- a favore di S _____ SA (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia provveduto a corrispondere a S _____ SA EUR 25'000.- a titolo di interessi (doc. M), è piuttosto un indizio che la garanzia litigiosa a favore di quest'ultima società non era stata fornita dall'attrice, ma da _____ C _____ personalmente.

8.2.1.3. Ben più convincenti o - come detto - almeno altrettanto convincenti di quelle evidenziate dalla convenuta sono invece le circostanze indiziarie evocate dall'attrice a sostegno della propria versione dei fatti, che per altro si aggiungono a quelle, rivelatesi già a lei favorevoli, di cui alle precedenti lettere d) ed e):

a) L'attrice ha innanzitutto osservato che non vi era alcuna ragione che avrebbe dovuto indurla, tramite _____ P _____, a prestare una garanzia a favore di S _____ SA, con cui non era in relazione d'affari, rispettivamente a favore di un'entità riconducibile a _____ Ca _____, con il quale essa aveva condiviso solo due affari, nell'ottobre 2008 un investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T _____ SpA e nel giugno 2009 un investimento di EUR 1'500'000.- in uno strumento finanziario partecipativo di _____ SpA (cfr. doc. 4). _____ J _____ aveva invece obiettato che nel novembre 2008 il gruppo di cui faceva parte l'attrice avrebbe acquistato circa il 99% di T _____ SpA senza aver ancora pagato a _____ Ca _____ la totalità del prezzo di circa EUR 25'000'000.-, aggiungendo che la concessione della garanzia litigiosa a una società di quest'ultimo sarebbe stata concordata proprio a tale scopo (verbale 14 febbraio 2017 p. 2 seg. e doc. Al 34 p. 8 confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2): sennonché, dai documenti da lui menzionati nell'occasione (doc. Al 34 all. 13 e 14), si evince unicamente che l'attrice, con il menzionato investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T _____ SpA, aveva partecipato all'acquisto di circa il 99% di T _____ SpA, acquisizione da lei definita attraverso un'operazione che vedeva coinvolta anche _____, _____ e altri non meglio precisati soci storici di _____, fermo restando però che dal doc. Al 34 all. 14, che menzionava un "vendor loan da EUR 25'000'000.-" nella posizione netta 2009 di T _____ SpA, non risultava che essa fosse debitrice di quest'ultima somma.

b) L'attrice ha in seguito evidenziato che l'atto di pegno di cui al doc. E non le sarebbe stato consegnato da _____ J _____ subito dopo la sua completazione. La circostanza, di per sé neppure contestata dalla convenuta, è effettivamente

significativa, non essendo per nulla usuale in ambito bancario che un documento comportante un importante obbligo per il cliente non gli venga prontamente restituito almeno in copia.

c) L'attrice si è quindi prevalsa, nuovamente con pertinenza, del fatto che la convenuta, richiesta il 13 gennaio 2010 di fornire ai suoi revisori contabili *"tutte le informazioni previste dal modello ABI-REV in uso presso le aziende di credito"* ivi comprese quelle *"relative ai contratti derivati e alle altre operazioni "fuori bilancio" effettuate nell'esercizio 2009 o in corso ... alla data del 31/12/2009"*, non aveva dato comunicazione, nell'estratto conto e nella valorizzazione del portafoglio al 31 dicembre 2009 da lei successivamente inviati, dell'esistenza di un tale atto di pegno (cfr. doc. Al 1 all. 9). E, pure a ragione, ha aggiunto che la controparte nemmeno aveva dato comunicazione dell'esistenza di un tale atto di pegno negli estratti conti trimestrali allestiti al 31 dicembre 2009, al 31 marzo 2010 e ancora al 30 giugno 2010 (cfr. doc. Al 1 all. 6-8).

d) L'attrice ha pure rilevato, sempre con pertinenza, che _____ P _____ aveva già contestato in due diversi momenti l'esistenza dell'atto di pegno a favore di S _____ SA, una prima volta nel novembre 2009, in occasione di una telefonata con il funzionario della convenuta _____ P _____, a seguito della quale ci sarebbe stato un "chiarimento" tra _____ J _____ e _____ C _____ (doc. Al 34 p. 6 e Al 146 p. 9 e soprattutto il relativo all. 1; in tal senso si è per altro espresso anche _____ V _____, cfr. doc. Al 13 p. 4), e una seconda volta il 20 aprile 2010, in occasione di un incontro presso la convenuta, a seguito del quale è per la prima volta venuta in possesso del documento attestante la messa in pegno dei suoi averi a favore di quella società. In merito alla prima contestazione _____ J _____ aveva obiettato che la stessa riguardava più che altro la durata del credito concesso a S _____ SA (doc. Al 34 p. 6, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2), senonché _____ P _____ ha smentito quella sua affermazione, evidenziando invece che a quel momento _____ P _____ gli era sembrato *"molto sorpreso, come se non sapesse della sua esistenza (nel senso che lui non aveva mai rilasciato alcun pegno a favore di terzi)"* (doc. Al 23 p. 3). Quanto alla seconda contestazione, su cui _____ J _____ non si è confrontato, anche la stessa può essere ammessa, egli avendo comunque dato atto che qualche giorno dopo il 22 aprile 2010 vi erano stati diversi incontri con gli organi dell'attrice, ovviamente riconducibili a una tale contestazione, per cercare di risolvere la situazione (doc. Al 34 p. 9, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2).

e) Non va infine sottaciuto che anche S _____ SA (doc. H) e _____ Ca _____ (doc. Al 121 p. 6 e doc. Al 136 p. 7), avevano a loro volta dichiarato di non aver né chiesto all'attrice di garantire le loro posizioni né di aver saputo che quest'ultima avesse concesso una tale garanzia, lasciando intendere, specie il secondo, anche se la sua testimonianza è stata contestata da _____ C _____, che la garanzia avrebbe semmai dovuto essere fornita da quest'ultimo a titolo personale (doc. Al 121 p. 7 e 9 segg. e doc. Al 136 p. 8 segg., dove si parla di un non meglio precisato

documento in tal senso che S _____ C _____ avrebbe rilasciato in bianco all'indirizzo della convenuta).

8.2.2. Non essendo, nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi, stato provato che l'atto di pegno di cui al doc. E, firmato in bianco da _____ P _____, era poi stato da lei completato conformemente alle intenzioni / istruzioni dell'attrice, resta come detto ancora da esaminare, visto che anche in tale evenienza quell'atto di pegno era però valido e con ciò atto ad estinguere per compensazione la pretesa attorea, se e in quale misura l'attrice possa tuttavia pretendere dalla convenuta il risarcimento del pregiudizio che le era derivato dalla completazione illegittima di quel documento (cfr. *supra* consid. 8.2), danno a fronte del quale la controparte ha contrapposto l'esistenza di una colpa concomitante dell'attrice, stante la responsabilità imputabile ai suoi organi _____ P _____ e _____ C _____, tale da escludere rispettivamente almeno da ridurre una qualsiasi pretesa a suo favore (art. 44 CO). Il rilievo è parzialmente fondato.

8.2.2.1. Come si è visto, nonostante l'amministratore delegato _____ P _____ fosse effettivamente all'oscuro che l'atto di pegno di cui al doc. E sarebbe stato completato con il nome di S _____ SA, è però incontestabile che la circostanza che egli abbia provveduto a firmare quel documento in bianco non è estranea al fatto che lo stesso potesse essere completato, e in concreto sia poi stato completato, contro gli interessi dell'attrice.

8.2.2.2. Ben più importante però è la responsabilità, già ventilata dall'attrice nell'ambito della più volte menzionata azione civile da lei promossa in Italia il 4 aprile 2012 (doc. 3), da attribuire al vicepresidente del consiglio d'amministrazione _____ C _____, che in particolare non può essere seguito laddove ha sempre negato di sapere che l'atto di pegno di cui al doc. E doveva essere completato con il nome di S _____ SA.

L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che la concessione della garanzia a favore di quella società era stata con ogni evidenza ideata e attuata, con il concorso di _____ J _____ (e fors'anche di _____ Ca _____), proprio da _____ C _____, che nell'ottobre 2009 era in affari con _____ Ca _____ (doc. Al 53 p. 8), gli era allora debitore per almeno EUR 1'750'000.- (doc. Al 53 all. 1 p. 5) e dunque aveva un chiaro interesse personale a far sì che quella società, riconducibile a quest'ultimo, potesse ottenere dalla convenuta un credito di EUR 1'500'000.-, poi aumentato a EUR 2'000'000.-, che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere di brevissima durata, per le proprie esigenze. Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo egli, oltre a non aver contestato il 17 febbraio 2010 l'assunto di _____ J _____ secondo cui il credito di EUR 2'000'000.- concesso a _____ Ca _____ era stato "garantito da te" (doc. 10), nel novembre 2009, informato del fatto che _____ P _____ aveva casualmente comunicato a _____ P _____ l'esistenza dell'atto di pegno di cui al doc. E, lo avesse rimproverato evidenziando come il contenuto di quella

comunicazione lo “*metteva in seria difficoltà*” (doc. Al 23 p. 3), il 22 aprile 2010 abbia consegnato alla convenuta una garanzia personale di ben EUR 2'000'000.- (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia provveduto a corrispondere una parte degli interessi maturati sul conto di S _____ SA _____ (doc. M), interventi questi che non possono ragionevolmente essere giustificati da un suo “*eccesso di zelo*” o ancora, contrariamente a quanto da lui dichiarato, dalla sua generica volontà di evitare non meglio precisati danni reputazionali o economici a carico della società (doc. Al 53 p. 8 e doc. Al 146 p. 5 seg.). Si aggiunga che egli non ha per altro spiegato in modo plausibile perché proprio il 9 ottobre 2009, il giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto di pegno, S _____ SA gli abbia poi concesso un prestito personale di EUR 250'000.- (doc. Al 53 p. 9 e doc. 7 p. 9 e 11).

Visto che nell'ottobre 2009 la convenuta non avrebbe mai concesso a S _____ SA un credito di EUR 1'500'000.- sulla base di una semplice garanzia personale di S _____ C _____, come del resto non ha poi ritenuto sufficiente quella da lui poi fornita il 22 aprile 2010 (doc. 11), _____ C _____ e _____ J _____ (e fors'anche _____ Ca _____) hanno messo in atto l'operazione di allestimento dell'atto di pegno in bianco di cui al doc. E, sottacendo a _____ P _____ la loro reale intenzione di completarlo con il nome di S _____ SA, il tutto allo scopo di allegarlo come garanzia, come poi effettivamente fatto (cfr. doc. Al 111 all. 4), all'indirizzo del comitato crediti della sede centrale della convenuta, ritenuto che l'abuso nella completazione di quell'atto è tuttavia venuto alla luce allorché, nell'aprile 2010, l'attrice, non avendo S _____ SA ancora provveduto a restituire il credito ottenuto e poi rinnovato in due occasioni, è finalmente venuta in possesso del documento completato attestante la messa in pegno dei suoi averi a favore di quella società. Che i fatti si siano svolti proprio in tal modo è altresì comprovato dal messaggio SMS delle 12.17 del 22 aprile 2010, con cui S _____ aveva risposto a _____, preoccupato di doversi confrontare con _____ V _____ dopo che l'attrice era entrata in possesso del doc. E completato a favore di S _____ SA, nei seguenti termini: “*Lascia stare, V _____ io metterò a posto io. La soluzione che firmo io non deve conoscerla e come Ca _____ rimborsa te non è un suo problema. Lo vedrai a cena con comodo e diremo che la prudenza della firma del documento di P _____ non sarebbe mai stato utilizzato ma era un modo tuo di farti approvare all'interno l'operazione, o qualcosa del genere. Ma quando la buriana sarà passata*” (doc. Al 61).

8.2.2.3. Alla luce di quanto precede, atteso da una parte che _____ J _____ avrebbe potuto e dovuto riconoscere che _____ C _____, pur rivestendo un ruolo di primissimo piano all'interno dall'attrice (tanto che nella denuncia penale essa lo aveva indicato essere il “*fondatore del gruppo C _____*” e il “*promotore*” della società, cfr. doc. Al 1 p. 2, e nella più volte menzionata causa da lei promossa in Italia gli aveva persino attribuito la qualifica di suo “*deus ex machina*”, cfr. doc. 3 p. 3), a quel momento non disponeva però dei necessari poteri per vincolare da solo la stessa e ritenuto dall'altra che egli poteva e doveva essere consapevole che

nell'occasione costui stava agendo più nel suo interesse personale che nell'interesse dell'attrice, con il che l'operazione messa in atto non risultava del tutto "limpida" (anche perché altrimenti non si capirebbe per quale motivo fino all'aprile 2010 egli non ha mai provveduto ad informarla dell'avvenuta completazione dell'atto di pegno con il nome di S _____ SA, cfr. supra consid. 8.2.1.3), appare tutto sommato giustificato, visto che egli ciononostante, allo scopo di far aumentare il fatturato della succursale per garantirne la sopravvivenza futura e non da ultimo allo scopo di raggiungere gli obiettivi postigli internamente dalla convenuta (verbale 14 febbraio 2017 p. 3 e 5, doc. Al 136 p. 10), aveva ritenuto di prestarsi all'operazione e di assecondarlo, attribuire all'attrice una concolpa pari al 50%, che impone di ridurre in tale misura la sua pretesa a EUR 1'010'092.40 oltre interessi.

9. Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono.

Le spese giudiziarie della procedura di prima istanza vanno caricate alle parti in base alla loro rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che la convenuta è risultata integralmente vincente per la pretesa di CHF 100'000.- mentre che per la pretesa di EUR 2'020'184.81 è risultata vincente e soccombente in egual misura, dato che è stata condannata al pagamento di soli EUR 1'010'092.40 e non sarebbe comunque stata tenuta al pagamento degli ulteriori EUR 1'000'000.- nemmeno qualora quella somma non fosse frattanto già stata risarcita da terzi.

Le spese giudiziarie della procedura di seconda istanza, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 2'020'184.81, anch'esse da attribuire in base alla soccombenza (art. 106 CPC), vanno invece caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, visto che la convenuta è in definitiva stata condannata a pagare all'attrice solo il 50% dell'importo posto a suo carico con la decisione di primo grado.

Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L'appello 16 settembre 2019 di AP 1 è **parzialmente accolto**. Di conseguenza la decisione 2 agosto 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

- 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 EUR 1'010'092.40 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010. Per la somma di EUR 1'000'000.- la causa è divenuta priva d'oggetto.*
- 2. La tassa di giustizia di CHF 40'000.-, le spese d'assunzione delle prove di CHF 386.50 e le spese della procedura di conciliazione di CHF 350.- sono poste a carico della convenuta per CHF 19'350.- e per CHF 21'386.50 a carico dell'attrice, obbligata altresì a rimborsare alla controparte CHF 5'000.- per ripetibili.*

II. Le spese processuali di appello di CHF 40'000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

- ;
- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

<< Documento stampato da www.sentenze.ti.ch >>

